

Il campo largo di applicazione del contratto integrativo interaziendale, nonostante la formale disdetta di iscrizione a Confindustria

di V. A. Poso - 27 Ottobre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27923 del 13 ottobre 2021 (e quella gemella n. 27922, in pari data, dovuta alla penna dello stesso estensore) ribadisce, innanzitutto, che i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci *erga omnes* ai sensi della l. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto.

È necessario, allora, che il giudice del merito, per verificare l'applicabilità di una clausola contrattuale, nel caso di specie riguardante la parte variabile del premio di produzione, deve *“valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”*.

Nel caso di specie è risultato accertato che la Società datrice di lavoro, pur avendo dato formale disdetta dell'iscrizione a Confindustria, abbia mantenuto l'applicazione della contrattazione collettiva integrativa interaziendale per diversi istituti retributivi, attraverso un comportamento concludente che si è manifestato in tutta la sua rilevanza.

La sentenza impugnata, pertanto, è stata ritenuta rispettosa degli insegnamenti della S.C. (v., tra le tante, le sentenze n. 18408 del 18 settembre 2015, e n. 14944 del 1° luglio 2014), che ha sottolineato come l'adesione degli interessati – iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti – ad un contratto o accordo collettivo può essere, peraltro, non solo esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, che sono generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole.

Sono state, pertanto, disattese le argomentazioni spese dalla Società datrice di lavoro a sostegno dell'impugnazione, dirette a sostenere che nel regime dei contratti di diritto comune è sufficiente – al fine della disapplicazione del contratto integrativo aziendale – la disdetta data a Confindustria, non essendo intervenuta alcuna adesione tacita o clausola d'uso, né era rinvenibile nei contratti di assunzione alcun richiamo al contratto integrativo, con conseguente esplicita volontà di non voler più riconoscere la parte variabile del premio di produzione, che

non è un elemento minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, trattandosi invece di un compenso aggiuntivo della retribuzione, come tale non coperto dall'art. 36 Cost.

Merita evidenziare che la S.C. sembra esprimere l'opzione interpretativa che considera rilevante soltanto l'applicazione, ripetuta nel tempo, dell'intera disciplina contrattuale interaziendale, in mancanza, nel caso di specie, di indicazione da parte della Società datrice di lavoro degli ulteriori istituti contrattuali non applicati, al fine di escludere la sua adesione, essendosi essa limitata ad affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di "tutte" le clausole pattizie.

Vincenzo Antonio Poso, avvocato in Pisa

Visualizza il documento: [Cass., 13 ottobre 2021, n. 27923](#)